

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SUPPORTO DELL'APPALTO DA AFFIDARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PRESSO LA SP 80 IN COMUNE DI VIONE NEL TRATTO IN GESTIONE AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI PER IL QUADRIENNIO 2024/2028 (4 STAGIONI INVERNALI).

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto si riferisce al procedimento finalizzata alla stipula di un accordo quadro con unico operatore per il servizio di sgombero neve presso la sp 80 in Comune di Vione nel tratto in gestione al Consorzio Forestale Due Parchi per il quadriennio 2024/2028, definito all'art. 50 co.1 lett. E del D.lgs. 36/2023, e delle relative circolari attuativa di settore emesse dall' Anac.

ART. 2 – DURATA e TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il presente affidamento è mirato alla stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 co.3 lett.del D.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici e smi finalizzato all'affidamento delle prestazioni necessarie per lo svolgimento del servizio *"Di Sgombero Neve Presso La Sp 80 In Comune Di Vione Nel Tratto In Gestione Al Consorzio Forestale Due Parchi."*

La somma di € 80.000,00 (compresi € 1.600,00 di oneri della sicurezza) posta a base di gara dalla stazione appaltante indica unicamente l'importo presunto e massimo delle prestazioni richieste le quali tuttavia potranno variare, anche in difetto, rispetto al suddetto importo per effetto delle variazioni delle quantità delle prestazioni e delle necessità d'intervento manutentivo da compiersi presso la strada di riferimento, e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati, in ragione del fatto che, per mezzo dell'accordo quadro e in dipendenza dello stesso, verranno posti in essere degli accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro di futura stipula pertanto non discenderanno pertanto per l'amministrazione contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo) ed a corrispondere l'intera somma indicata nella presente lettera d'invito, ma bensì obblighi ad applicare alle esigenze di servizio d'intervento di volta in volta richieste, le condizioni economiche contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi) così come risultanti dalle operazioni di gara.

Si specifica infine che, salvo il canone a corpo dovuto per la stagione invernale a copertura di 6 sgomberi neve ed 6 sabbature complete del tratto viario indicato nell'art. 6 del presente CSA nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di ulteriori servizi manutentivi da compiersi sulla strada di riferimento richiesti e realizzati o di portata inferiore rispetto all'importo presunto, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole prestazioni manutentive di volta in volta ordinate e necessarie.

In particolare l'appaltatore dovrà garantire all'interno del canone onnicomprensivo da corrispondersi a corpo/stagione le seguenti prestazioni:

- Rimozione della neve dal piano carrabile della strada con mezzi adeguati: con un mezzo in caso di lavorazioni ordinarie e con 2 mezzi contemporaneamente operativi nel caso di lavorazioni straordinarie o comunque se richiesto

espressamente dal responsabile, per un massimo di 6 uscite complete di sgombero neve considerate tali come eventi atmosferici in grado di scaricare a terra coltre nevosa di oltre 5 cm e per un periodo d'intervento non superiore alle 8 h complessive/cadauna.

- Effettuazione del trattamento antighiaccio preventivo mediante lo spandimento di sale marino (possibilmente con le caratteristiche specificate nel seguito del presente Capitolato Speciale d'Appalto) per un massimo di 6 interventi non superiori alle 6h.
- Verifica delle precipitazioni nevose ed attivazione del servizio su richiesta del Consorzio attraverso telefono cellulare con disponibilità d'intervento 24 ore su 24.

Il predetto canone è dovuto a corpo ed a prescindere da eventi che possano generare necessità d'intervento in quanto remunerativo oltre di quanto sopra rappresentato anche della quota c.d. di "Fermo mezzi" e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.600,00. (verranno riconosciuti gli oneri sulla base del 2% annuo del totale di servizi eseguiti).

Qualora la stagione invernale dovesse richiedere ulteriori interventi rispetto a quelli massimi sopra descritti (6 servizi di sgombero neve + 6 servizi di salatura) saranno corrisposte "a misura" così come sopra identificati i corrispettivi al netto dell'iva di legge che verranno determinati a seguito dell'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara ed inseriti nel modello 2, più specificatamente nella colonna denominata "**PREZZO SCONTATO DA UTILIZZARE IN CONTABILITA' BASE D'ASTA - SCONTO % OFFERTO**";

La durata dell'affidamento sarà definita alternativamente o all'esaurimento dell'importo complessivo di **80.000,00 €** IVA esclusa come regolato dall'art.59 comm.3 del DLGS 36/2023 ed s.m.i. comprensivi di 1.600,00 € di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, od alla rescissione del contratto in essere tra Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica e Consorzio Forestale Due Parchi e comunque non oltre il 30 aprile 2028;

Il servizio è strettamente legato alle condizioni meteorologiche stagionali, il periodo di svolgimento del servizio può variare indicativamente da ottobre all'aprile successivo; sono da intendersi in appalto 4 stagioni invernali (indicativamente da ottobre ad aprile) e nello specifico la 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

ART. 3 – INDICAZIONE QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto attiene le prestazioni di personale, di mezzi per lo sgombero neve e mantenimento della viabilità invernale delle strade e dei piazzali riportati nelle planimetrie allegate, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Le prestazioni consistono in:

- A. Mantenere costantemente sgombre dalla neve e dal ghiaccio per tutta la loro lunghezza/larghezza la Strada Provinciale n° 80 come da planimetria allegata, con relative piazzole di sosta dei bus, oggetto dell'appalto in modo da renderle sempre agibili e sicure al transito veicolare e pedonale. Gli interventi dovranno essere attuati non appena il manto supererà lo spessore di cm. 5 misurati con neve fresca e comunque, in ogni caso, quando sarà richiesto dal Consorzio Forestale Due Parchi.
- B. Provvedere allo spargimento di materiale antisdruciuolo (sale industriale a basso contenuto di cloruro di calcio - sabbione / pietrischetto lavati e vagliati di idonea pezzatura (da minimo mm. 4 a massimo mm. 8), escluso tassativamente materiale terroso, nei tratti soggetti alla formazione di ghiaccio nella Strada Provinciale n. 80. Tale operazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta sia necessario o sarà ordinato dal responsabile del CF2P, ai fini della sicurezza stradale e/o qualora le condizioni delle strade lo richiedano, specialmente nei periodi di disgelo diurno e successivo gelo serale; da tali operazioni è inclusa la fornitura del materiale di consumo (sale, sabbione/pietrischetto ecc.).
- C. Le formazioni di ghiaccio o neve pressata sui lati e sulla sede stradale dovranno essere tempestivamente rimosse (salvo diverso ordine specifico della Direzione Lavori, le operazioni di rompimento del ghiaccio non potranno svolgersi nelle ore notturne 22.00-08.00).

- D. La neve sgomberata dovrà essere rispettivamente avvallata a lato strada o caricata e trasportata in luogo indicato dal responsabile del CF2P. E' sempre tassativamente vietato l'accumulo ai bordi delle strade ove sono presenti accessi ai fabbricati, piazzali, fontane, idranti, piazzole per il deposito dei rifiuti, ecc. In corrispondenza delle intersezioni stradali, per un tratto di venti metri dall'intersezione stessa, non si potranno accumulare sui bordi (anche su terreno privato) ammassi di neve che potrebbero pregiudicare la visibilità e la sicurezza dei veicoli nell'approssimarsi all'intersezione stessa; ove tali ammassi fossero creati da privati, è comunque compito dell'impresa appaltatrice rimuoverli e ricreare le condizioni di visibilità e sicurezza ottimali per la circolazione stradale. E' comunque vietato l'accumulo di neve su zone destinate ad aiuole, al fine di evitare danneggiamenti alle essenze presenti.
- E. Per tutta la stagione invernale dovranno essere mantenute efficienti le cunette stradali e le caditoie con i relativi pozzetti presenti sulle strade, andando a sgomberare gli eventuali cumuli di neve, ghiaccio o detriti quando questi ultimi non permettono più il deflusso delle acque. Provvedere inoltre, nel caso le acque superficiali di disgelo vadano ad invadere la sede stradale, al loro convogliamento nelle caditoie sopraindicate.
- F. Gli idranti antincendio con il relativo pozzetto d'ispezione dovranno essere sempre agibili e raggiungibili, così pure i contenitori pubblici per la spazzatura, di qualunque tipo essi siano.

Eventuali danni a terzi cagionati dall'appaltatore dovranno essere tempestivamente segnalati al Consorzio Forestale Due Parchi oltre che al privato danneggiato. I servizi di sgombero neve dovranno essere espletati in modo tale da assicurare il costante mantenimento del piano viabile e delle relative pertinenze in perfetto stato di agibilità ed in condizioni tali da garantire la sicurezza al transito sia pedonale che veicolare.

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti ai pedoni o agli automezzi causati dal cattivo stato di manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Durante le operazioni di sgombero neve, che dovranno avvenire prevalentemente e con il massimo dispiego di mezzi nell'orario compreso fra le ore 5.00 e le ore 9.00, ma comunque costantemente durante tutte le 24 ore, l'appaltatore dovrà, accertarsi che non si creino accumuli laterali ai bordi, tali da impedire l'accesso sulla pubblica via dei frontisti (pedoni ed automezzi).

Tutte le operazioni sopra indicate sono comprese nell'appalto. Restano escluse le operazioni di manutenzione specifiche preventivamente ordinate dal responsabile del CF2P o preventivamente segnalate dall'impresa appaltatrice ed autorizzate dalla Direzione Lavori.

La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita, né riduce, la piena ed incondizionata responsabilità dell'Impresa nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.

Per qualsiasi chiarimento tecnico contattare il direttore Dott. Leonardo Colnago al 3463614323.

ART. 4 MONITORAGGIO

I mezzi impiegati per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dovranno essere dotati di apparecchiatura G.P.S. (Global Positioning System - Sistema di Posizionamento Globale) atta al monitoraggio del servizio svolto, acquistata e mantenuta funzionante a cura e spese della ditta affidataria. **LE CORSE EFFETTUATE E SPROVVISTE DI TARCCIA GPS NON VERRANNO CONTABILIZZATE:** in caso di eventi di forza maggiore che possano pregiudicare il funzionamento del GPS, è necessario segnalare al responsabile (Dott. Leonardo Colnago) **ANTICIPATAMENTE** all'esecuzione del servizio non tracciato l'impossibilità di tracciare la corsa e richiedere **PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE** all'esecuzione di eventuali e tali servizi.

4.1 Caratteristiche delle apparecchiature

I dispositivi installati sui veicoli potranno essere del tipo "fisso" o "mobile" e consentire di rilevare la posizione, la velocità media e lo stato di motore (acceso/spento/in marcia). La privacy degli autisti dovrà essere garantita da un pulsante

posizionato sul cruscotto del veicolo, che dovrà essere attivato dall'autista e che, con lo stato acceso/spento, evidenzierà costantemente lo stato di localizzazione o meno del mezzo.

4.2 Caratteristiche del programma di gestione

Centrale di monitoraggio

L'applicazione dovrà essere accessibile da parte dell'ufficio competente via web, garantita con accesso protetto da password e con cartografia Google Maps che comprenda sia le mappe standard, le mappe satellitari, le mappe in rilievo o le mappe fornite dalla stazione appaltante.

Rilevazione attività in corso

Tale applicazione dovrà permettere di monitorare in tempo reale l'attività dei diversi mezzi.

Le funzioni principali richieste sono:

- la localizzazione (aggiornamento max. ogni 30 secondi e ad ogni cambio di direzione) ed il tracciamento dei mezzi su mappa;
- la visualizzazione dei punti d'interesse.

Tutti i dati di tracciamento dei mezzi dovranno essere corredati delle informazioni di data, ora, velocità e posizione del mezzo.

Archivio

Tale applicazione dovrà permettere di verificare l'attività effettuata dai diversi mezzi nel tempo.

Le funzioni principali richieste sono:

- visualizzazione (posizione max. ogni 30 secondi e ad ogni cambio di direzione) su Google Maps del percorso effettuato da un mezzo in una certa data;
- visualizzazione anche di diversi percorsi, ed anche di diversi mezzi in contemporanea;
- analisi di un percorso e delle attività in dettaglio.

Rapporto interventi

Tale applicazione dovrà permettere di generare dei report relativi alla attività effettuata dai diversi mezzi nel tempo.

Le funzioni ed i report principali richiesti sono:

- generazione di report in formato pdf o in formato Excel;
- report di "Attività del mezzo", con tutti i dettagli dei percorsi effettuati;
- report "Soste e movimento", con la sintesi dei percorsi secondo i periodi di sosta e di movimento;
- report di "Passaggio punti d'interesse" (POI), con tutti i passaggi dei mezzi effettuati nelle vicinanze dei punti inseriti come POI.
- Il programma di gestione dovrà poter essere gestito via web dall'ente appaltante.

Modalità di gestione e contabilizzazione del servizio

Il conducente del mezzo dotato di G.P.S. dovrà attivare la strumentazione all'inizio dell'effettivo servizio di sgombero neve o trattamento antigelo, disattivandola in caso di interruzione del servizio, soste varie, riparazioni, viaggi di andata e ritorno dalla propria sede e al termine del servizio stesso.

In caso di mancata attivazione della strumentazione non verranno contabilizzati gli interventi.

La contabilizzazione delle ore d'intervento dei mezzi sui quali è installata la strumentazione G.P.S. deriverà dai report risultanti dal relativo programma che indicheranno i percorsi effettuati, i tempi di percorrenza, le soste, gli orari, ecc..

La ditta affidataria dovrà altresì dotarsi di idonea assistenza tecnica da impiegarsi in caso di smarrimento o non malfunzionamento della strumentazione in uso sui mezzi e, in caso di impossibilità di riattivare l'apparecchiatura G.P.S., darne immediata comunicazione al Responsabile del servizio del Consorzio Forestale due Parchi.

La ditta affidataria dovrà comunque redigere la lista della manodopera e dei mezzi impiegati, con l'indicazione delle corse ed eventuali ore extra secondo quanto stabilito:

I dati reperiti dal sistema verranno utilizzati dal Consorzio Forestale esclusivamente per:

- il riscontro in tempo reale per eventuali informazioni, segnalazioni o lamentele da parte della cittadinanza;
- la rispondenza di eventuali nessi di causalità in merito a sinistri o richieste di risarcimento danni;
- la verifica contabile certa dell'attività svolta;
- l'acquisizione dei dati relativi alle tempistiche per un miglioramento del servizio erogato alla cittadinanza;

ART. 5 – PREZZI – CONDIZIONI ECONOMICHE

Per i servizi conteggiati "a misura" essi saranno riconosciuti previa verifica dei tracciati GPS e autorizzati dal responsabile Dott. Leonardo Colnago.

Come indicato in precedenza il canone annuale "a forfait" sarà riconosciuto a prescindere dall'intervento reso e sino alle uscite definite in precedenza.

Le parti potranno ulteriormente concordare articoli e prezzi da integrare nel listino prezzi predisposto dalla stazione appaltante che entreranno a far parte integrante del prezzario di affidamento previo concordamento prezzo rappresentato in verbale controfirmato dalle parti (questi ultimi dovranno tuttavia avere carattere residuale rispetto ai servizi indicati nel prezzario posto a base d'asta).

Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara si intendono comprensivi di ogni onere e/o spesa relativa al servizio.


Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto "a misura" ed "a corpo" solamente per la voce a forfait ed avverrà, previa presentazione di regolare fattura elettronica entro il 30/09 dell'anno successivo per la gestione delle strade provinciali.

Per la particolare specificità del presente appalto non è prevista alcuna anticipazione del prezzo dello stesso, ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013.

ART. 6 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del procedimento dovranno essere effettuati sulla strada Provinciale n. 80 dal Km 0 al Km 2+750 secondo la planimetria allegata ed accettata dall'impresa.

COMUNE DI VIONE
ESTRATTO CTR scala 1:10.000



— Strada Provinciale n° 80 oggetto di sgombero neve

ART. 7 – ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI APPALTO

La ditta sottoscrivendo il presente Capitolato attesta di aver preso esatta conoscenza del servizio da effettuare.

ART. 8 – ASSISTENZA PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE

La ditta appaltatrice si impegna ad assumere ed assolvere a tutti gli obblighi normativi e di legge in materia di assistenza, previdenza, assicurazione, sicurezza e contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti e di tutti gli Enti preposti; la stazione appaltante, in caso di qualunque violazione, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento, fino a quando gli enti preposti non comunicheranno avvenuta regolarità, ovvero fino a quando la vertenza sarà stata definita.

Grava sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le seguenti coperture assicurative, pena la revoca dell'affidamento.

A) Responsabilità civile automezzi costituite da: Apposite polizze per tutti i veicoli utilizzati per il servizio stipulate presso primarie compagnie assicuratrici e conformi alle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della circolazione ex D.Lgs. nr.209/2005 s.m.i., con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari.

A pena di revoca, ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono:

1. la garanzia per i terzi trasportati dovrà essere valida per tutti i posti previsti nella carta di circolazione;
2. nel caso di danni alle persone il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore ad € 4.000.00,00 (euro quattromilioni) per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danni alle cose il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 (euro un cinquecento mila) per sinistro, indipendentemente dal numero dei beni danneggiati;

B) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

Apposita polizza (o appendice a polizza preesistente) ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione con massimale almeno pari, o superiore ad € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00).

ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica entro il 30 settembre successivo al completamento del servizio 90 gg fine mese data fattura, e previo conteggio inviato alla Stazione Appaltante accompagnato da tracce GPS debitamente controfirmato per approvazione dal responsabile del CF2P. Il pagamento sarà subordinato alla verifica di regolarità contributiva da parte dell'operatore.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali d'appalto, di stampa e di bollo, registro e diritti di segreteria senza diritto di rivalsa (ove dovute).

ART. 11 –PENALI

All'appaltatore sono applicate le seguenti penalità: 5% dell'importo del compenso forfettario per sgombero insufficiente ovvero per ogni altro disagio che dovesse derivare dall'aver eseguito il servizio con ritardo e/o negligenza compensando con il credito della ditta nei confronti del Consorzio Forestale Due Parchi.

In caso di recidiva sempre nel caso di lievi infrazioni che non comportino la revoca dell'appalto, la penalità sarà raddoppiata.

La sanzione pecuniaria è comminata dal Responsabile del Servizio previa contestazione scritta dell'addebito e diritto dell'appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 30 giorni.

Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Forestale Due Parchi potrà anche dichiarare sciolto il contratto e fare eseguire servizio ad altro appaltatore, chiedendo il rimborso delle spese e dei danni subiti dal Consorzio Forestale Due Parchi.

L'ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Consorzio, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Consorzio.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

La Ditta appaltatrice solleverà l'Amministrazione e l'Ufficio responsabile da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno arrecato a terzi per imperfetta o negligente esecuzione di ogni o qualunque opera prescritta dal presente Capitolato.

La presenza sui luoghi del personale dipendente dal Consorzio e qualunque suo intervento non altera o diminuisce queste condizioni di responsabilità.

ART. 13- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 36/2023.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs 36/2023.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi dello stesso, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- A. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- B. qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico
- C. qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- a) quando il Consorzio e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile;
- c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Consorzio;
- d) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- e) Rescissione del contratto in essere tra Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica e Consorzio Forestale Due Parchi;

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente l'affidamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Il recesso dell'affidamento comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di servizi ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora il rappresentante legale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Il CF2P, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti lo stesso consorzio, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nell'affidamento stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Art. 15 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Anche ai sensi degli artt. 35 del D.Lgs. n.36/2023, il Fornitore si obbliga a consentire il consorzio e di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque al consorzio la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

Timbro e Firma PER accettazione

..... li